

DELIBERA N. 164/24/CONS

ORDINE CONFRONTI DEL COMUNE DI RONCADE (TV) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;

VISTA la nota dell'8 maggio 2024 (prot. n. 0127247) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Roncade, a seguito della segnalazione presentata dal Capogruppo del gruppo consiliare *"Facciamo Strada Lega Roncade"* Roberto Silvestri, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 con riferimento alla pubblicazione in data 23 aprile 2024 *"di un comunicato di cui al seguente collegamento <https://www.trevisotoday.it/attualita/roncade-contributo-scuole-infanzia-paritarie2024.html>".* In particolare, il Comitato, nel prendere atto che il Comune di Roncade ha precisato che la comunicazione in questione non è stata richiesta dal Comune stesso, ha proposto l'archiviazione della segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 3 maggio 2024 con la quale il Sindaco del Comune di Roncade ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *"TrevisoToday"* è un quotidiano digitale pubblicato da Citynews spa, editore che nella sua composizione societaria non ha nessun tipo di legame con partiti e movimenti politici o altre aziende pubbliche e private;
- l'Amministrazione non ha un potere tale da riuscire a imporre la pubblicazione di un articolo ad una testata giornalistica;
- non vi è stata alcuna imposizione ad un giornale di una notizia di propaganda elettorale direttamente collegabile al Comune di Roncade in quanto: *"1) Treviso Today opera in regime di totale libertà di informazione; 2) la richiesta, comunque formulata per "incontrare un interesse" giornalistico [...], non è pervenuta dall'Amministrazione ma dal sig. Brando Fioravanzi; 3) in nessun sito istituzionale del Comune di Roncade è apparsa la notizia di cui trattasi"*;
- è stata ritrovata una email *"trasmessaci dal sig. Brando Fioravanzi (che, seppur non qualificato nell'email, svolge un incarico esterno di prestazione di servizi, fino a maggio 2024, per attività comunicativa del Comune di Roncade) con la quale invia a destinatari non chiaramente espressi nella stessa, un "comunicato stampa" "confidando (che) la notizia possa incontrare il tuo interesse"*;
- l'espressione voluta inserita da Treviso Today (*"Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Treviso Today"*) non è stata richiesta dal Comune di Roncade;

PRESA VISIONE di copia della pagina del giornale *online* *"TrevisoToday"*, allegata alla segnalazione, in cui è pubblicato il comunicato *"Comune di Roncade, contributo di 112.000 mila euro per le scuole dell'infanzia paritarie"* che reca anche una foto del Sindaco di Roncade con la fascia tricolore e le dichiarazioni di quest'ultima in

merito alle *“azioni di sostegno per il percorso educativo e scolastico”*. Il comunicato oggetto di segnalazione contiene la seguente nota *“Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contenuto esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la pubblicazione sul giornale online *“TrevisoToday”* del comunicato oggetto di segnalazione si configura come attività di comunicazione e informazione istituzionale ai sensi della legge n. 150/2000 in quanto riconducibile alle attività di informazione svolte dall’amministrazione comunale di Roncade. La riconducibilità all’ente risulta confermata dalle controdeduzioni presentate dal Comune di Roncade laddove si fa riferimento ad *“una email”* del *“Sig. Brando Fioravanzi (che, seppur non qualificato nell’email, svolge un incarico esterno di prestazione di servizi, fino a maggio 2024, per attività comunicativa del Comune di Roncade) con la quale invia a destinatari non chiaramente espressi nella stessa, un comunicato stampa”* e dalla nota presente sulla pagina di *“TrevisoToday”* da cui risulta che il comunicato *“è stato pubblicato integralmente come contenuto esterno”* e che non si tratta pertanto di *“un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday”*;

RILEVATO altresì che sulla pagina di *“TrevisoToday”* il comunicato oggetto di segnalazione risulta pubblicato con l’indicazione del nome del Sig. Brando Fioravanzi che, come risulta dalle controdeduzioni del Comune, *“svolge attività comunicativa”* su *“incarico”* del Comune di Roncade;

RITENUTO pertanto che il comunicato oggetto di segnalazione pubblicato sul predetto giornale online è qualificabile come forma di *“comunicazione istituzionale”* effettuata dal Comune di Roncade ai sensi dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa di informazione adottata dall’amministrazione comunale di Roncade ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto successiva alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee previste per l’8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che l’attività di informazione, oggetto di segnalazione, effettuata dal Comune di Roncade attraverso la pubblicazione sul giornale online *“TrevisoToday”* del comunicato *“Comune di Roncade, contributo di 112.000 mila euro per le scuole dell’infanzia paritarie”* appare in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità dell’iniziativa ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto le informazioni relative al contributo per le scuole paritarie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l’efficace funzionamento dell’ente. Inoltre, la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati, in particolare al Sindaco Pieranna Zottarelli rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell’iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Roncade di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sul giornale online *“TrevisoToday”* del comunicato *“Comune di Roncade, contributo di 112.000 mila euro per le scuole dell’infanzia paritarie”*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica. La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Roncade e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba